

CONTRIBUTO UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE
21006/06

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto
*Cassa
Pavia*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario	ADAMO	- Presidente -	R.G.N. 23842/02
Dott. Carlo	PICCININNI	- Consigliere -	25420/02
Dott. Luigi	MACIOCE	- Consigliere -	Cron. 21006
Dott. Maria Rosaria	CULTRERA	- Consigliere -	Rep. 4970
Dott. Maria Rosaria	SAN GIORGIO	- Rel. Consigliere -	Ud. 17/05/06


ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ASR MIRAGLIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso l'avvocato ANTONIO
GIUFFRIDA, rappresentata e difesa dagli avvocati
ANDREA SCUDERI, LINO BARRECA, giusta procura a margine
del ricorso;

GIEMME NEW s.r.l.



- **ricorrente** -

contro

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI FIGC, FEDERAZIONE
ITALIANA GIUOCO CALCIO, CALCIO PADOVA SPA;

- **intimati** -

2006

1384

e sul 2° ricorso n° 25420/02 proposto da:



CALCIO PADOVA S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 213, presso l'avvocato GIUSEPPE COVINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEANDRO CANTAMESSA, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè contro

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI FIGC, FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, CALCIO PADOVA SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2171/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 07/09/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/06 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO;

udito per il ricorrente l'Avvocato BARRECA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l'avvocato CONTE, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'assorbimento del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

1. - Il Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con delibera del 31 luglio 1993, rigettò l'istanza della A.C.R. Messina s.p.a. di iscrizione al campionato di calcio di serie C/1 per l'anno 1993-1994. La decisione determinò la risoluzione dei contratti in corso tra la società ed i calciatori, tra i quali quello di P.R., che fu tesserato dalla società Calcio Padova s.p.a.

2. - L'A.C.R. Messina, ritenendo di avere diritto alla corresponsione della indennità di preparazione e promozione prevista dall'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e dagli artt. 96 e seguenti delle Norme organizzative interne della Federazione, ne chiese il pagamento alla società Calcio Padova. A seguito del rifiuto da questa opposto, l'A.C.R. Messina diede corso alla procedura interna federale. A conclusione della stessa, il Comitato della F.I.G.C. preposto determinò la somma dovuta in lire 1.641.000.000. Detta determinazione fu impugnata dalla Calcio Padova s.p.a. innanzi alla Commissione vertenze economiche della FIGC, che confermò il diritto della società al conseguimento della indennità in questione, nella misura già determinata.

3. - La società Calcio Padova s.p.a. impugnò la decisione innanzi alla Commissione di appello federale C.A.F., che rigettò la domanda della A.C.R. Messina, dichiarando che l'istituto era abolito. Detta decisione si fondava sulla ritenuta applicabilità, con effetto retroattivo, della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 dicembre 1995 (sentenza (omissis)), che aveva escluso l'applicabilità

della indennità di preparazione e promozione dei calciatori.

4. - L'A.C.R. Messina, con atto di citazione del 12 febbraio 1997, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la società Calcio Padova s.p.a., la F.I.G.C. e la Lega Nazionale Professionisti F.I.G.C., chiedendo che fosse accertato e dichiarato nei confronti delle convenute il suo diritto al pagamento di detta indennità, relativa al trasferimento del calciatore P. quantificata in lire 1.641.000.000, oltre ad interessi e rivalutazione del credito, e che la società Calcio Padova s.p.a. fosse condannata al pagamento di detta somma, il Tribunale, con sentenza del 15 luglio 1999, considerato che l'attrice aveva fatto ricorso alla procedura predisposta per la definizione del contenzioso nell'ambito dell'ordinamento sportivo, che qualificava in termini di arbitrato irrituale, dichiarava inammissibile la domanda, per avvenuta rinuncia convenzionale alla tutela giurisdizionale.

5. - Avverso tale sentenza l'A.C.R. Messina, in seguito denominatasi A.S.R. Miraglia s.p.a., e quindi A.S.R. Miraglia s.r.l., proponeva appello con citazione del 12 novembre 1999, con la quale chiedeva dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda e l'annullamento della decisione della C.A.F., ove costituente lodo arbitrale irrituale, con dichiarazione del proprio diritto al conseguimento della indennità di preparazione e promozione relativa al trasferimento del predetto calciatore P..

6. - L'adita Corte territoriale dichiarò improponibile la domanda, qualificando in termini di clausole compromissorie per arbitrato

irrituale le clausole contenute in contesti statutari e di regolamenti associativi - nella specie, l'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. - con cui sia imposto ai soggetti partecipanti di deferire ad organi od autorità interne la soluzione di controversie, in quanto con la istituzione del rapporto partecipativo, verrebbe accettato il conferimento di un mandato collettivo ad organi collegiali deputati a rimuovere le situazioni di conflitto tra i membri su di un piano negoziale, attraverso una determinazione che, se non si connota quale esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, nondimeno comporta la improponibilità della domanda giudiziale per occorsa rinuncia convenzionale all'azione.

Né, secondo la Corte territoriale, nella specie era stata in alcun modo, nell'anteriore grado del processo, impugnata la risoluzione espressa dall'organismo federale in veste di arbitro per i motivi previsti dalla legge come cause di nullità o di annullabilità dei contratti.

7. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la A.S.R. Miraglia s.r.l., in liquidazione, affidandolo a 4 motivi, illustrati anche con successiva memoria. Ha resistito con controricorso la società Calcio Padova s.p.a., che ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. - Con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta

violazione degli artt. 807 e 808 cod. proc. civ., nonché degli artt. 24 e 102 della Costituzione. Erroneamente la Corte d'appello avrebbe individuato, nella previsione del cd. "vincolo di giustizia sportiva", contenuto nell'art. 24 dello statuto della F.I.G.C., una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, laddove si tratterebbe di un generico impegno a rispettare le pronunce federali.

Il sistema della "giustizia sportiva" costituirebbe in realtà un insieme di rimedi interni all'ordinamento sportivo, non preclusivi del normale accesso alla tutela giurisdizionale innanzi al giudice ordinario, ove si controverta su diritti soggettivi, come confermerebbe la stessa previsione statutaria delle sanzioni collegate alla eventuale inosservanza del vincolo.

Qualora si ritenga che la previsione del vincolo in esame dia luogo ad una clausola arbitrale, si tratterebbe comunque di una inammissibile ipotesi di arbitrato obbligatorio, in contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione. Ed infatti, premesso che, tra le espressioni del principio di libertà di iniziativa economica ed imprenditoriale desumibile dall'art. 41 della Costituzione, si colloca anche l'esercizio dell'attività sportivo-professionale, realizzabile solo in forma imprenditoriale, come risulta dalla previsione di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 - secondo la quale possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma delle società per azioni o a responsabilità limitata, le quali, prima di depositare l'atto costitutivo, devono ottenere l'affiliazione da una o più federazioni sportive nazionali riconosciute

dal C.O.N.I. -, le società calcistiche non possono svolgere attività professionale se non aderendo alla F.I.G.C. E, poichè, secondo la Corte d'appello, dalla previsione di cui all'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. scaturirebbe il cd. vincolo di giustizia, dette società sarebbero, fin dalla nascita, soggette a vincolo arbitrale obbligatorio, in quanto operativo a prescindere da un'adesione volontaria, per il solo effetto della cd. affiliazione, obbligatoria per quanto si è visto: con la conseguenza che l'attuazione del diritto primario ad una manifestazione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. comporterebbe la obbligatoria rinuncia alla tutela giurisdizionale garantita dagli artt. 24 e 102 della Costituzione; ne conseguirebbe il palese contrasto della norma regolamentare di cui all'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. con le citate disposizioni costituzionali, con conseguente obbligo di disapplicazione da parte del giudice ordinario.

In via subordinata, ove si ritenga che dal predetto art. 24 dello statuto F.I.G.C. tragga origine una valida clausola arbitrale per arbitrato irrituale, la ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale, in riferimento ai richiamati artt. 24 e 102, primo comma, della Costituzione - anche in relazione all'art. 41 Cost. -, del plesso normativo costituito dall'art. 5, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, laddove prevede che "le federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal presidente del comitato olimpico nazionale, le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport

controllato"; dagli artt. 4, comma 5, 12 e 14 della legge n. 91 del 1981, laddove si ritenga che la facoltà di prevedere il vincolo di giustizia sportiva possa scaturire da tali norme; dall'art. 10 della stessa legge laddove, prevedendo come obbligatoria l'affiliazione alla federazione per l'esercizio dell'attività sportiva professionistica, imporrebbe il rispetto del vincolo arbitrale e la conseguente rinuncia alla tutela giurisdizionale; dall'art. 24 dello statuto della F.I.G.C., laddove prevede in via regolamentare l'incondizionato impegno di tutti i soggetti operanti nell'ambito della federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, anche per quanto concerne la vertenze di carattere economico involgenti diritti soggettivi, prescindendo dall'adesione volontaria del singolo soggetto alla clausola arbitrale.

3. - Con il secondo motivo del ricorso principale, si deduce difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia, lamentandosi che la Corte d'appello non abbia spiegato, se non "per relationem", con riferimento alla sentenza della Cassazione n. 5838 del 1984, le ragioni per le quali il generico impegno ad accettare le decisioni degli organi federali contenuto nel citato art. 24 dello statuto F.I.G.C. configuri una valida clausola compromissoria per arbitrato irrituale, tenuto conto del carattere obbligato - per quanto esposto con riguardo al primo motivo di ricorso - dell'affiliazione alla F.I.G.C., la quale comporterebbe inevitabilmente l'applicazione dell'art. 24 del

relativo statuto, a prescindere da un'adesione volontaria.

4. - Con il terzo motivo, si lamenta, in subordine, violazione dell'art. 114 cod. proc. civ., denunciandosi l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nel ritenere che l'azione di nullità del lodo arbitrale irrituale non fosse stata già proposta in primo grado. Si osserva in proposito che nel giudizio di primo grado era stata ampiamente formulata la domanda di declaratoria di invalidità del presunto lodo arbitrale irrituale, in quanto scaturente da una illegittima ipotesi di arbitrato obbligatorio.

5. - Con il quarto motivo, si deduce difetto di motivazione in relazione alle ragioni per le quali la Corte di merito ha escluso la configurabilità di una valida proposizione in primo grado dell'azione di nullità del lodo arbitrale.

Conclusivamente, la ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata, con rimessione della causa al giudice di primo grado, ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., onde consentire l'esame delle domande dalla stessa proposte, o, in subordine, il rinvio della causa ad altra Corte d'appello, e la riforma della statuizione sulle spese processuali anche del giudizio di primo grado.

6. - Il primo motivo del ricorso è inammissibile.

7.1. - Va premesso il richiamo al principio, costituente *ius receptum* in tema di ermeneutica contrattuale, secondo il quale l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione

inadeguata ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. L'affermazione si completa con la precisazione che, nella ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione, egli ha l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all'uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa, e piu' favorevole, interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (v., ex plurimis, Cass. n. 15381 e n. 3772 del 2004). I medesimi principi sono stati ribaditi con specifico riguardo alla interpretazione delle clausole statutarie (v., ex multis, Cass., n. 14859 del 2000), e, specificamente, della clausola compromissoria (v., tra le più recenti, Cass., n. 5539 del 2004).

7.2. - Nella specie, la ricorrente censura la interpretazione che dell'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. e' stata fornita dalla Corte d'appello di Milano, la quale ha in essa individuato una clausola compromissoria per arbitrato irrituale. Ma la ricorrente, al di la' del richiamo, nella rubrica del suo primo motivo di ricorso, delle norme asseritamente violate dal giudice di seconde cure, intende sostanzialmente - in contrasto con la richiamata, consolidata giurisprudenza in tema di limiti alla censurabilita' in sede di legittimita' della interpretazione delle clausole contrattuali da parte del giudice del merito - contrapporre alla

ricordata opzione ermeneutica della Corte d'appello di Milano una propria esegesi, che ravvisa nel cd. vincolo di giustizia sportiva, scaturente dal citato art. 24 dello statuto della F.I.G.C, un generico impegno a rispettare le pronunce federali, non preclusivo del normale accesso alla tutela giurisdizionale.

Non è dato, per contro, rinvenire nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata alcuna incongruenza o inadeguatezza nei criteri ermeneutici adottati dalla Corte d'appello, nè nella esplicazione del processo logico seguito nell'assolvimento del compito ad essa riservato.

7.3. - Come chiarito da questa Corte, con riferimento ad identica fattispecie, con la sentenza n. 18919 del 2005, l'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. (associazione con personalità giuridica di diritto privato) - il quale prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statale - integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi

interni di giustizia. Siffatto vincolo, cui l'affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria adesione, ripete, altresì, la propria legittimità da una fonte legislativa per effetto delle disposizioni del decreto legge n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 280 del 2003, che, all'art. 2, comma secondo, prevede l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo, che sono, a mente del comma primo dello stesso art. 2, quelle aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni; mentre subordina, come è desumibile dalla formulazione dell'art. 3, comma primo, al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva anche il ricorso a quella statale nelle materie ad essa riservate.

7.4. - In un siffatto quadro, non si espone a censure - nei limiti, sopra chiariti, in cui il relativo scrutinio è ammesso in questa sede - la interpretazione che della clausola di cui all'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. ha fornito, nella specie, la Corte d'appello di Milano, individuando in essa una clausola compromissoria realizzante una forma di arbitrato irrituale. Tale configurazione rende inconferente il richiamo della ricorrente agli artt. 24 e 102 della

Costituzione, con i quali si porrebbe in contrasto il predetto art. 24 dello statuto della F.I.G.C. nel prevedere una ipotesi di arbitrato obbligatorio, con conseguente necessaria disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice.

7.5. - Peraltro, in via subordinata, la ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli stessi artt. 24 e 102 della Costituzione, delle norme che prevedono il vincolo di giustizia sportiva anche nella ipotesi in cui si ritenga che da tale vincolo scaturisca una clausola arbitrale per arbitrato irrituale. Dette norme sono, in particolare, l'art. 5, ultimo comma, ~~dell'~~art. 5, ultimo comma] della legge 16 febbraio 1942, n. 426, laddove prevede che "le federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal presidente del comitato olimpico nazionale, le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato"; ~~dagli~~ artt. 4, comma 5, 12 e 14 della legge n. 91 del 1981, laddove si ritenga che la facoltà di prevedere il vincolo di giustizia sportiva possa scaturire da tali norme; l'art. 10 della stessa legge laddove, prevedendo come obbligatoria l'affiliazione alla federazione per l'esercizio dell'attività sportiva professionistica, imporrebbe il rispetto del vincolo arbitrale e la conseguente rinuncia alla tutela giurisdizionale; l'art. 24 dello statuto della F.I.G.C., laddove prevede in via regolamentare l'incondizionato impegno di tutti i soggetti operanti nell'ambito della federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte

le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, anche per quanto concerne la vertenze di carattere economico involgenti diritti soggettivi, prescindendo dall'adesione volontaria del singolo soggetto alla clausola arbitrale.

7.6. - La questione di legittimità costituzionale delle predette norme in riferimento al diritto di azione e di difesa riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione ed al principio del monopolio statale della giurisdizione, di cui all'art. 102 Cost. è manifestamente infondata. Ed infatti, premesso che il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è da rinvenire nella norma costituzionale di cui all'art. 18 Cost., concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell'art. 2 Cost., relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo, deve rilevarsi che il vincolo di giustizia non comporta rinuncia a qualunque tutela, in quanto l'ordinamento pone in essere un sistema, nella forma appunto dell'arbitrato irrituale ex art. 806 cod. proc. civ., che costituisce espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita (v. Corte cost., n. 127 del 1977).

Tale istituto ricorre allorchè le parti abbiano inteso non già, come nell'arbitrato rituale, demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio d'accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi (v. Cass., n. 1398 del 2005).

L'istituto arbitrale, ove costituisca un atto derivante dalla libera

volontà delle parti, come è, per quanto si è chiarito, nel caso dell'arbitrato irrituale, non si pone in contrasto con il principio di unicità e statualità della giurisdizione, come, del resto, ripetutamente riconosciuto dal giudice delle leggi (v. Corte cost., n. 488 del 1991; n. 127 del 1977, cit.), che ha sottolineato che solo le parti, sempre che si versi in materia non attinente ai diritti fondamentali, possono scegliere altri soggetti, quali gli arbitri, per la tutela dei loro diritti in luogo dei giudici ordinari, ai quali è demandata la funzione giurisdizionale ai sensi dell'art. 102 Cost., risultando detta scelta una modalità di esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

8. - Le argomentazioni sin qui svolte danno ampiamente conto della infondatezza del secondo motivo del ricorso principale, con il quale si lamenta difetto di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dell'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. come una clausola compromissoria per arbitrato irrituale.

Congrua ed esaustiva, al contrario, è stata, come si è già avuto occasione di riferire, la motivazione della surriferita opzione interpretativa della Corte d'appello.

9. - Infondato è altresì il terzo motivo del ricorso principale, relativo al preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nel ritenere che l'azione di nullità del lodo arbitrale non fosse stata proposta in primo grado.

Al riguardo, a prescindere dalla inconferenza del richiamo dell'art. 114 cod. proc. civ. - attinente a materia tutt'affatto diversa, concernente

la pronuncia secondo equità -, va rilevato che correttamente la Corte territoriale ha sottolineato che, nel giudizio innanzi al Tribunale, la ricorrente aveva fondato la propria pretesa sulla illegittimità, nullità ed inefficacia della decisione resa dalla C.A.F., non già per i motivi previsti dalla legge come causa di nullità o di annullabilità dei contratti, bensì in quanto scaturente da una asseritamente illegittima regolamentazione che imporrebbe alle società sportive professionistiche, quale strumento di risoluzione delle controversie, un arbitrato obbligatorio.

10. - Rimane, in tal modo, esclusa altresì la fondatezza del quarto motivo del ricorso principale, concernente la presunta carenza di motivazione nella decisione impugnata nella parte relativa alla ritenuta novità della domanda di nullità del lodo arbitrale.

11. - Con il ricorso incidentale condizionato, la società Calcio Padova s.p.a. deduce la carenza di legittimazione e/o interesse ad agire dell'A.S.R. Miraglia s.r.l. Si osserva che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 91 del 1981 e degli artt. 97 e segg. delle Norme Organizzative Interne della FIGC, l'indennità di preparazione e promozione era dovuta solo all'interno del settore professionistico. Dunque, la permanenza della società in ambito professionistico si poneva come elemento integrativo della fattispecie costitutiva del diritto all'indennità in relazione al principio generale stabilito dall'art. 97, lettera a), N.O.I.F., con l'unica eccezione per il caso di "deprofessionalizzazione" conseguente alla retrocessione naturale per demeriti sportivi dalla più bassa categoria professionistica alla più alta categoria dilettantistica.

La eccezionalità della norma ne impediva l'applicazione analogica alla fattispecie di retrocessione d'ufficio per saltum, a titolo sanzionatorio, ricorrente nella fattispecie. Senza considerare che l'allora ACR Messina s.p.a. aveva rinunciato abdicativamente, e senza espressione di alcuna riserva di azione o di credito, a qualsiasi diritto patrimoniale comunque connesso alle prestazioni del calciatore Putelli.

Inoltre, posto che l'art. 6, ultimo comma, della legge n. 91 del 1981, disponeva che l'indennità di preparazione e promozione dovesse essere reinvestita, anche dalle società che svolgessero attività dilettantistica, nel perseguimento di fini sportivi, ne conseguirebbe che la società ricorrente, non affiliata alla FIGC, non aveva il diritto di esigere detta indennità, non avendo la possibilità di reinvestirne l'importo nei modi e per le destinazioni previste dalla legge.

12. - Il ricorso incidentale, proposto condizionatamente all'accoglimento di quello principale, è inammissibile, non risultando la proposizione dello stesso giustificato dalla soccombenza.

13. - Conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato, e quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

14. - Quanto alle spese del presente giudizio, il Collegio ritiene equa la integrale compensazione delle stesse tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della controversia e complessità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.


611

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione
Civile, il 17 maggio 2006.

Il Presidente



Il Consigliere estensore



IL CANCELLIERE
Alfonso Madaffed



Depositato in Cancelleria
27 SET. 2006

II

IL CANCELLIERE

